



## COMUNE di CECINA

### Deliberazione della Giunta Comunale

n° 9 del 18/01/2019

---

**Oggetto:**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019

---

L'anno duemiladiciannove, e questo giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	<b>Samuele Lippi</b>	Sindaco	Presente
2	<b>Giovanni Salvini</b>	Vice Sindaco	Presente
3	<b>Lia Buralassi</b>	Assessore	Presente
4	<b>Antonio Giuseppe Costantino</b>	Assessore	Presente
5	<b>Sabrina Giannini</b>	Assessore	Presente
6	<b>Danilo Zuccherelli</b>	Assessore	Assente

Partecipa il dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, con il quale è stata modificata la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L. 15/11/1993, n. 507;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'Art. 30 comma 17 della legge finanziaria 2000: "le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: *"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 17/12/2018) è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 21 febbraio 1995 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Considerato che è in corso di predisposizione e di imminente presentazione al Consiglio Comunale una integrazione al regolamento approvato con deliberazione 22/1995 e che le modifiche non impattano sulla presente deliberazione;

Vista la propria deliberazione n. 33 del 23/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità a far tempo dal 01.01.2007 prevedendo un aumento del 20%;

Visto inoltre il comma 919, art.1 della legge 145/2018 che ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può variare in aumento fino al 50% le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, deliberato dalla Giunta Comunale con Delibera n.206 del 28/12/2018 che prevede una invarianza tariffaria rispetto all'anno 2018;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le tariffe nelle misure già applicate pari alle tariffe base previste nel D.Lgs. 507/1993 e aggiornate con Dpcm del 16/02/2001 con un aumento del 20%;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio "l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote" ( Art. 42 comma 2 Lett. f) mentre rientra nelle competenze della Giunta la determinazione delle stesse in quanto "atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale" (Art. 48 – comma 2);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere espresso dal Dirigente responsabile del servizio sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente resi

## **DELIBERA**

1) Di approvare, per l'esercizio finanziario 2019 e per i motivi indicati in premessa, le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni nella misura di quelle già approvate con deliberazione della Giunta n. 33 del 23/03/2007, applicando quindi una maggiorazione del 20% alle tariffe base previste nel D.Lgs. 507/1993 e aggiornate con Dpcm del 16/02/2001, come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante;

2) Il competente Responsabile del Servizio provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. N° 267/ 2000;

3) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

**ALLEGATI** - Allegato A) Tariffe (impronta: 414DD92404FA2A653573AB45EE7F57FA380CB68C55CECBA07EB3FE6811EE0F98)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Lucio D'Agostino

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.